



COMUNE DI ALIMINUSA
Provincia di Palermo

**REGOLAMENTO PER L'USO DEI LOCALI
ADIBITI A PALESTRA COMUNALE**

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 32 del 18.10.2006

Art. 1

1. I locali della Palestra comunale siti in Via Pirandello sono destinati per lo svolgimento di attività atte ad offrire alla comunità di Aliminusa l'utilizzo di una struttura e di attrezzature per la pratica sportiva e ricreativa, quale strumento di formazione fisica e morale del cittadino.

2. L'uso della palestra è concesso prioritariamente ai residenti del Comune di Aliminusa, singoli o associati. Per associazioni si intendono tutti i gruppi organizzati aventi finalità sportive o ricreative e senza scopo di lucro.

3. Le associazioni o gruppi sportivi, aventi sede nel territorio del comune, usufruiscono dell'impianto secondo appositi calendari, possibilmente separati da quelli previsti per l'uso da parte degli utenti singoli.

Art. 2

1. Alla gestione in economia della palestra, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento, provvede il Responsabile del settore cui fa capo il servizio sport, cultura e turismo, sulla base delle direttive e dei provvedimenti riservati alla giunta, al sindaco e/o all'assessore delegato.

2. Per la gestione delle attività e dei locali il Responsabile del settore è autorizzato ad avvalersi del personale in servizio, del personale A.S.U. ovvero di specifiche professionalità non rinvenibili all'interno dell'ente, da assumere nelle forme consentite dalla legge, previo provvedimento dell'organo politico competente (Sindaco o Giunta).

3. Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria della palestra, alla pulizia ed alla custodia dell'immobile e delle attrezzature, alla fornitura di energia elettrica ed, ove possibile, al riscaldamento dei locali ed alla fornitura di acqua calda. Il comune ed il personale preposto alla vigilanza sono esonerati da ogni responsabilità per la custodia e la salvaguardia dei materiali, degli attrezzi sportivi e degli equipaggiamenti di proprietà degli utenti o del pubblico.

4. Con provvedimento del consiglio comunale può essere adottata una delle diverse forme di gestione previste dalla legge e dallo statuto allo scopo di conseguire un migliore livello di efficienza ed economicità del servizio.

Art. 3

1. La tariffa per l'utilizzazione della palestra e delle attrezzature è quantificata dalla Giunta Municipale con specifico provvedimento annuale in misura tale da coprire almeno il 36% dei costi.

2. L'utilizzo della palestra per manifestazioni organizzate o patrocinate dall'amministrazione comunale sarà concesso a titolo gratuito. Le relative domande devono essere presentate per iscritto, secondo i modelli predisposti dal servizio addetto, almeno 20 giorni prima della data per la quale si chiede l'uso della palestra. Le relative autorizzazioni competono al Sindaco o suo Delegato. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione comportano la decadenza da qualsiasi diritto all'uso ed il pagamento di una penale da stabilirsi con il provvedimento autorizzativi.

3. L'uso a gruppi aventi finalità sociale, culturale, umanitario, non aventi scopo di lucro, compresi i partiti politici, aventi sede nel territorio comunale sarà concesso dietro rimborso delle spese ammesse¹ dalla Giunta Municipale e compatibilmente con le attività ed i calendari eventualmente già stabiliti o autorizzati per la pratica sportiva.

4. Nei casi di svolgimento di manifestazioni occasionali l'uso della palestra da parte degli utenti potrà essere momentaneamente sospeso per il tempo necessario all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività, previo avviso agli utenti almeno 7 giorni prima dell'evento.

Art. 4

1. Gli utenti sono autorizzati ad usufruire della palestra solo ed esclusivamente nei giorni e nelle ore fissati per l'attività specifica da svolgere.

2. I calendari delle attività e le specifiche condizioni d'uso della palestra sono stabiliti con provvedimento della giunta municipale. In ogni caso, all'interno della palestra è vietato:

- fumare;
- introdurre oggetti pericolosi;
- appendere striscioni o manifesti pubblicitari se non preventivamente autorizzati per iscritto dall'amministrazione e in regola con le disposizioni sulle pubbliche affissioni;
- installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere o eseguire opere sia di carattere provvisorio che definitivo, senza esplicita autorizzazione dell'amministrazione comunale.

3. Le società, i gruppi e gli utenti che usufruiscono della palestra hanno l'obbligo di usare l'immobile e le attrezzature di proprietà comunale con tutte le cautele necessarie ad evitare danni di ogni genere. Gli utenti e/o i concessionari terranno comunque sollevata l'amministrazione comunale ed il personale addetto da ogni responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose dall'uso delle attrezzature; saranno inoltre tenuti al risarcimento dei danni provocati.

¹ Parola inserita con emendamento del consiglio comunale del 18.10.2006 in sostituzione della parola "quantificate".

4. Ove sussistano oggettivi e/o documentati motivi di pubblica utilità, il Sindaco o suo Delegato hanno facoltà di sospendere o revocare l'uso degli impianti e l'accesso al pubblico dandone immediata comunicazione agli utenti interessati.

Art. 5

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, l'amministrazione comunale si riserva la massima discrezionalità.

2. Il presente regolamento entrerà in vigor dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con al quale è stato approvato e la sua ripubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.